

PARERE IN MERITO PIANO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025-2027

L'Organo di revisione Dott Michele Di Rauso nominato con deliberazione n°. 46 del 03/09/2024 per il triennio in corso per rilasciare il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett.b) del D.lgs. 267/2000

Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;*
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *«i comuni possono procedere ad*

assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;

- *l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;*
- *l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo*

periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];

- Vista la legge 243/2012 e ss.mm.ii. in materia degli equilibri di bilancio;
- Vista la legge di stabilità n 228/2015 che ha anticipato l'introduzione, al posto del patto di stabilità interno, del saldo non negativo fra entrate e spese finali come definito dalla legge 243/2012;
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad *«individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia»* (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);
- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale *«Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- il Decreto 30.06.2022 n ° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica *«Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale *«la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del*

bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;

- le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELCL secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Accertato

- che, pur non sussistendone un obbligo ai sensi di quanto sopra, avendo l'Ente un numero di dipendenti ampiamente inferiore a n. 50 unità, si è ritenuto comunque opportuno compilare anche la sottosezione 2.2 ("Performance") e la sottosezione 4 ("Monitoraggio"), al fine di fornire uno strumento completo ed integrato, evitando dunque che l'approvazione di atti separati comporti un venir meno a quello che è l'intento originario del legislatore che ha istituito il PIAO: consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle Pubbliche Amministrazioni e una sua semplificazione.
- Che va effettuata una precisazione al riguardo dei termini di approvazione e la durata del PIAO 2025-2027.

visti

- L'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2021, n. 113, prevede che gli Enti tenuti all'adozione del Piano vi provvedano entro il 31 gennaio di ogni anno; una durata triennale del PIAO; che lo stesso debba essere aggiornato annualmente.
- L'art. 7 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, n. 132, ribadisce il termine del 31 gennaio per l'adozione del Piano, la sua durata triennale e la cadenza annuale dei relativi aggiornamenti allo stesso. Tale

disposizione, tuttavia, va letta in combinato disposto con l'art. 8, comma 2, del medesimo decreto, in base al quale: *"in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'art. 7, comma 1, del suddetto decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci"*.

Si constata

- che il termine ordinario del 31 dicembre 2024, fissato per l'approvazione dei bilanci di previsione 2025-2027 degli Enti locali, è stato prorogato al 28 febbraio 2025, con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato in G.U., Serie Generale n. 2, del 3 gennaio 2025.

In applicazione delle disposizioni, è dato desumere, dunque, che il termine di legge per l'approvazione del PIAO 2025-2027 è differito *ex lege* al **30 marzo 2025**.

l'ANAC con comunicato del Presidente del 30 gennaio 2025, dopo aver rammentato *"alle pubbliche amministrazioni tenute all'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e semplificazione degli strumenti di programmazione, nell'ambito dello stesso PIAO, va predisposta anche la pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza"*, ha ricordato come *"per i soli enti locali, il termine ultimo per l'adozione del PIAO [e, dunque, anche della sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza", in esso confluita; n.d.r.] è fissato al 30 marzo 2025, a seguito del differimento al 28 febbraio 2025 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 disposto dal decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2024"*.

viste

- deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 24.06.2024, avente ad oggetto la presentazione delle linee programmatiche di mandato 2024-2029;
- deliberazione Giunta Comunale n. 99 del 27.12.2024, avente ad oggetto l'approvazione del documento unico di programmazione 2025-2027, per la sua presentazione al Consiglio Comunale;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 2 dell'11.02.2025, avente ad oggetto l'approvazione del documento unico di programmazione 2025-2027;
- deliberazione Giunta Comunale n. 101 del 27.12.2024, avente ad oggetto l'approvazione dello schema del bilancio di previsione 2025-2027;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 5 dell'11.02.2025, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027;

- deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2025, avente ad oggetto l'approvazione del piano esecutivo di gestione "provvisorio" e la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 dell'11.03.2025, di approvazione del PEG 2024-2026.

Esaminata

Qualifica	Dotazione organica al 31/12/2024	Personale in servizio al 31/12/2024
Funzionario EQ	3	3
Istruttore	11	9
Operatore esp.	5	5
Op.esp.PT67%	1	1
Operatore	0	0
TOTALE	20	18

SUDDIVISIONE DEI POSTI OCCUPATI NELLE AREE/CATEGORIE DI INQUADRAMENTO

Programmazione strategica delle risorse umane

- a) facoltà assunzionali calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa spazi assunzionali a tempo indeterminato In applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 59, ed el decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, e tenuto conto che il Rendiconto della gestione 2023 è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 20.05.2024, è stato effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rapporto tra la media delle entrate correnti risultanti dal rendiconto di gestione degli anni 2021, 2022 e 2023, al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima delle tre annualità considerate, e la spesa complessiva di tutto il personale (a tempo determinato e indeterminato, con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D. Lgs. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente), allordo degli oneri riflessi e dal netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (anno 2023).

Dal calcolo effettuato risulta che:

- il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa di personale risultante dall'ultimo rendiconto approvato e media delle entrate correnti risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata, pari al 17,01%;
- con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente (popolazione al 31/12/2024 n. 2990 abitanti) e alla verifica del valore soglia di massima spesa di personale di pertinenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 27,60 %;
- che, in base all'interpretazione data dalla circolare interministeriale del 13/05/2020, lo spazio assunzionale (senza irap) 2025 deve intendersi come inglobante quello degli anni precedenti 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024;
- che per tenere conto di quanto sopra, il valore dello spazio determinato appena sopra non costituisce un budget assunzionale, ma un valore che, unito alla spesa di personale del 2018, diviene un limite dinamico invalicabile della spesa di personale per lo stesso costo dell'esercizio 2025 (€1.204.304,96 al netto irap) da confrontare con il costo del personale – senza irap - dell'ultimo rendiconto approvato (anno 2023), che nel caso attuale tiene già conto delle assunzioni del 2020/21, 2022 e 2023 a cui aggiungere quelle del 2024, può essere rappresentato nel seguente modo:

CAPACITA' ASSUNZIONALI ANNO 2025		
VOCI	(+/-)	VALORI
Costo del personale anno2 018		748.393,04
Incremento capassunzionali da tabella 2 del decreto (28%)	(+)	455.911,92
Limite costo del personale a tempo indeterminato anno 2025	(=)	1.204.304,96
Costo personale ultimo rendicont approvato (2023)	(-)	732.391,87
Costo assunzioni programmate e non incluse nei costi di personale 2023	(-)	148.926,99
Capacità assunzionali tempo indeterminato anno 2025	(=)	322.986,10

-la soglia di riferimento per la spesa di personale a tempo indeterminato per l'anno 2025 in un importo insuperabile di Euro 322.986,10 al netto IRAP.

rispetto del tetto alla spesa di personale:

Il tetto di spesa di personale (compreso IRAP e altri costi), sia per assunzioni a tempo indeterminato che flessibile, per il Segretario Comunale ecc..., determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 è dato dal valore medio di riferimento del triennio 2011/2013, pari a € 1.066.068,88 a cui occorre detrarre le spese deducibili (secondo la normativa) per un valore di € 145.429,11, portando il limite del tetto del costo del personale netto della media del triennio 2011-13 al valore di € 920.639,77.

tetto alla spesa per lavoro flessibile:

Il limite di spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile è stabilito dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, e corrisponde ad € 38.531,93 (Irap compresa).

Verifica dell'assenza di eccedenze di personale:

L'ente ha effettuato con esito negativo la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, come da deliberazione della GM 30 del 01/04/2025;

verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere Ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'Ente ha approvato:

- con deliberazione CC 2 del 11/02/2025 il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- con deliberazione CC 5 del 11/02/2025 il Bilancio di Previsione 2025- 2027;
- con deliberazione CC 25 del 20/05/2024 il Rendiconto dell'esercizio 2023;
- ha già inviato alla BDAP, con esito positivo, i flussi relativi al Bilancio di Previsione 2025-2027 approvato ed al Rendiconto 2023 approvato; - l'ente, con il 2022, ha terminato il Piano di Riequilibrio Finanziario 2013/2022 e, ai sensi dell'art. 243 bis del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, ed è in attesa delle certificazioni ufficiali da parte degli organi competenti e, fino a tale data, si presume soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

si evidenzia che:

- il Bilancio di Previsione 2025-2027, per gli anni 2025-26-27, presenta un equilibrio di competenza (W) e rispetta gli equilibri di bilancio;
 - non sono stati concessi, in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà, spazi finanziari ai sensi art. 1, comma 508, Legge n. 232/2016; - dal 2019 è attiva la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
 - il Comune di Buonconvento si è avvalso della facoltà legislativa di non redigere il Bilancio Consolidato in quanto ente sotto i 5.000 abitanti;
 - il precedente fabbisogno del personale e successive variazioni sono state tutte inviate al Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno.
- b) stima del trend delle cessazioni: Alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

ANNO 2025:

- Cessazione di n. 2 istruttori;
- Cessazione di n. 1 operatore esperto;

ANNO 2026:

- Nessuna cessazione

ANNO 2027:

- Nessuna cessazione

Stima dell'evoluzione dei fabbisogni:

Tempo indeterminato Tenuto conto:

- della consistenza dei posti coperti al 31/12/2024 e quelli in fase di copertura già previsti nel PIAO 2024-2026;
- dal fatto che al 30/12/2024 è cessato, in maniera non prevista dal piano, un'unità lavorativa avente qualifica di istruttore;
- della vigente dotazione organica del personale;
- dei vigenti limiti di spesa, nonché dell'effettiva capacità di bilancio;
- della proposta di programmazione strategica delle risorse umane elaborata sulla stima delle cessazioni avvenute o in corso di perfezionamento, correlata ai bisogni presenti e futuri del personale;
- che i Responsabili hanno rappresentato le esigenze di personale, con specifico riferimento a ciascun Settore;
- che i limiti alla spesa di personale rendono impossibile soddisfare tutte le fondate esigenze rilevate dai Responsabili di settore, dovendo procedere ad individuare le assunzioni negli ambiti maggiormente strategici per le attività dell'Ente; si definisce la nuova dotazione organica 2025 che si intende modulare rispetto a quella al 31/12/2024 (subordinatamente all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali), nei seguenti termini:
Non sono previste, allo stato attuale, nuove assunzioni per gli anni 2026 e 2027

Tempo determinato

Il fabbisogno di personale a tempo determinato viene invece definito come di seguito riportato:

Anno 2025:

- Assunzione di un Agente di Polizia con la qualifica di Istruttore per n. 7 mesi;

Anno 2026:

- Assunzione di un Agente di Polizia con la qualifica di Istruttore per n. 7 mesi;

Anno 2027:

- Nessuna assunzione Tale tipo di assunzione è legata alla necessità di eventuali sostituzioni del personale in servizio e da esigenze stagionali legate al flusso Turistico e da quelle contingenti ed imprevedibili.

Nella predisposizione del piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 è stata coinvolta l'intera struttura amministrativa dell'Ente, coordinata dal Segretario comunale.

Osservato che:

- si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;

Il Revisore dei conti Dott. Michele Di Rauso assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ed esprime parere favorevole.

Firenze, Data 07 Aprile 2025

Il Revisori dei conti

Dott. Michele Di Rauso

(Firmato digitalmente)

